



COMUNE DI MASSIMENO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7 del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica.

OGGETTO: Esame ed approvazione convenzione per la gestione in forma associata del servizio tecnico tra i Comuni di Giustino e Massimeno.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **aprile** alle ore **20.31** nella sala delle adunanze, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MASE' NORMAN	SINDACO	PRESENTE
BASELLI SILVIA		PRESENTE
BELTRAMI ALESSANDRO		PRESENTE
BELTRAMI VIRGILIO		PRESENTE
BINELLI SANDRA		PRESENTE
COZZINI DAVIDE		PRESENTE
FRIZZI HENRY		ASSENTE GIUSTIFICATO
GASPERI ANTONIO		PRESENTE
GIACOMINI ALESSANDRO		PRESENTE
POLLI CRISTIAN		PRESENTE
POLLI PAOLO		PRESENTE
ZANIN MARCELLO		PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Lochner Paola.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor MASE' NORMAN, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Esame ed approvazione convenzione per la gestione in forma associata del servizio tecnico tra i Comuni di Giustino e Massimeno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Nel corso dell'anno 2016 i Comuni di Giustino, Carisolo, Pinzolo e Massimeno, conformemente a quanto previsto dalla L.P. 16/06/2006 n. 3 e ss.mm., hanno dato vita alla Gestione associata obbligatoria 8.4, disciplinando la gestione delle funzioni fondamentali delle varie aree comunali con apposite, successive convenzioni e con un "Progetto organizzativo" via via integrato nel tempo.
- L'articolo 6 della legge provinciale n. 13 di data 23 dicembre 2019 (Legge di stabilità provinciale 2020), rubricato *"Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), relative alla soppressione dell'obbligo di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali"*, ai commi 3 e 4, ha previsto la soppressione dell'obbligo di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, dando quindi la possibilità di modificare o di recedere dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9 bis della L.P. n. 3 del 2006 con effetto dalla data individuata dalle deliberazioni comunali, qualora tali decisioni siano condivise da tutte le amministrazioni coinvolte.
- Il comma 5 dell'art. 6 della L.P. 13/2019 sopracitata prevede, inoltre, che nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4 resti ferma la possibilità di stipulare nuove convenzioni secondo quanto previsto dall'ordinamento regionale.
- Le quattro Amministrazioni comunali hanno quindi concordemente stabilito di sciogliere la Gestione associata obbligatoria 8.4 con decorrenza dal 1° maggio 2022, condividendo di adottare a tal fine gli appositi e necessari provvedimenti consiliari.

Ciò premesso.

Dato atto che le Amministrazioni comunali di Giustino e Massimeno, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 6, comma 5 della L.P. 13/2019, si sono riproposte di dare avvio alla gestione, in forma associata, del Servizio Tecnico tramite l'istituto della convenzione di cui all'art. 35 della L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm., al fine di impiegare in modo ottimale le risorse umane e strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie.

Valutato che lo strumento convenzionale consente agli Enti aderenti l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità in vista del miglioramento dei servizi e della loro distribuzione sul territorio.

Ritenuto pertanto vantaggioso, sia in termini di efficienza e di efficacia del servizio, sia in termini di razionalizzazione dei costi ed omogeneizzazione della qualità, stipulare la convenzione in oggetto individuando quale Comune capofila il Comune di Giustino.

Visto lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del Servizio Tecnico, da stipularsi tra i Comuni di Giustino e Massimeno, allegato sub lettera "A" alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, in quanto contenente tutte le clausole atte a disciplinare i rapporti tra i soggetti convenzionati nel rispetto degli accordi assunti.

Atteso, in particolare, che nello schema di convenzione proposto in approvazione viene individuato il Comune capofila e vengono disciplinati lo status giuridico ed economico del personale dipendente, la messa a disposizione dello stesso da parte del Comune di Giustino, gli obblighi di natura finanziaria tra gli Enti, la durata della collaborazione, le forme di consultazione, nonché, con disposizioni di massima, le modalità organizzative di gestione del personale.

Visto e richiamato il vigente Statuto comunale.

Vista la L.P. 23.12.2019, n. 13.

Vista la L.R. 03.05.2018 n. 2.

Accertata la propria competenza a deliberare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 3, lett. e) della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Ritenuto di procedere con urgenza, al fine di consentire un sollecito avvio della gestione in forma associata del Servizio Tecnico.

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2, dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

Dato atto che non necessita acquisire l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, non comportando il presente atto impegni immediati di spesa.

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile.

Con voti favorevoli unanimi n. undici, espressi per alzata di mano, proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta in merito al contenuto del presente provvedimento

d e l i b e r a

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione da sottoscrivere tra i Comuni di Giustino e Massimeno per la gestione in forma associata del Servizio Tecnico per il periodo 01.05.2022 – 30.06.2023, schema allegato sub lettera "A" al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, autorizzando fin d'ora il Sindaco alla sua sottoscrizione.
2. Di precisare che nella suddetta convenzione viene individuato quale Comune capofila il Comune di Giustino.
3. Di precisare, altresì, che il riparto dei costi del Servizio a carico di ciascun Ente avverrà secondo i criteri e le modalità individuati nella convenzione stessa.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Giustino.
5. Di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni esposte in premessa e mediante separata votazione, con voti favorevoli unanimi n. undici, espressi nelle forme di legge, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2.
6. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni.

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio C. n. 07 del 21-04-2022



Il Segretario Comunale

Lochner Dott.ssa Paola

Lochner

Registro Atti Privati n. _____ del Comune di Giustino

COMUNE DI GIUSTINO

PROVINCIA DI TRENTO

**CONVENZIONE IN MODALITA' ELETTRONICA TRA I COMUNI DI
GIUSTINO E MASSIMENO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO TECNICO.**

Tra i Signori:

• **MAESTRANZI DANIELE**, nato a _____ il _____, Sindaco del
Comune di Giustino, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo
interesse del Comune che rappresenta (codice fiscale: 00270970221) ed in
esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ del _____, dichiarata
immediatamente eseguibile.

• **MASE' NORMAN**, nato a _____ il _____, Sindaco del Comune di
Massimeno, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo
interesse del Comune che rappresenta (codice fiscale: 00270960222) ed in
esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ del _____, dichiarata
immediatamente eseguibile.

PREMESSO CHE:

- Nel corso dell'anno 2016 i Comuni di Giustino, Carisolo, Pinzolo e
Massimeno, conformemente a quanto previsto dalla L.P. 16/06/2006 n. 3 e
ss.mm., hanno dato vita alla Gestione associata obbligatoria 8.4, disciplinando
la gestione delle funzioni fondamentali delle varie aree comunali con apposite,
successive convenzioni e con un "Progetto organizzativo" via via integrato nel
tempo.

- L'articolo 6 della legge provinciale n. 13 di data 23 dicembre 2019, ai commi 3
e 4, ha previsto la soppressione dell'obbligo di gestione associata obbligatoria

	delle funzioni comunali, dando quindi la possibilità di modificare o di recedere	
	dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9 bis della L.P. n. 3 del 2006	
	con effetto dalla data individuata dalle deliberazioni comunali, qualora tali	
	decisioni siano condivise da tutte le amministrazioni coinvolte.	
	- Il comma 5 dell'art. 6 della L.P. 13/2019 sopracitata prevede, inoltre, che nel	
	rispetto di quanto stabilito dal comma 4 resti ferma la possibilità di stipulare	
	nuove convenzioni secondo quanto previsto dall'ordinamento regionale.	
	- Le quattro Amministrazioni comunali hanno quindi concordemente stabilito di	
	sciogliere la Gestione associata obbligatoria 8.4 con decorrenza dal 1° maggio	
	2022, adottando a tal fine gli appositi e necessari provvedimenti consiliari.	
	- Le Amministrazioni comunali di Giustino e Massimeno, in applicazione di	
	quanto previsto dall'art. 6, comma 5 della L.P. 13/2019 sopracitato, si sono	
	riproposte di dare avvio alla gestione, in forma associata, del Servizio Tecnico	
	tramite l'istituto della convenzione di cui all'art. 35 della L.R. 03.05.2018, n. 2	
	e ss.mm., al fine di avvalersi dell'operato di un unico Servizio, uniformando in	
	tal modo comportamenti e metodologie.	
	Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.	
	Art.1	
	(Oggetto)	
	I Comuni di Giustino e Massimeno, al fine di assicurare l'efficienza, efficacia ed	
	economicità dell'azione amministrativa e di ottimizzare le risorse umane,	
	convengono di svolgere in forma associata, tramite l'istituto della convenzione ai	
	sensi dell'art. 35 della L.R. 03.05.2018, n. 2, i compiti e le attività inerenti il	
	Servizio Tecnico, individuando il Comune di Giustino quale ente capofila ai fini	
	gestionali e contabili.	

Il Servizio Tecnico in forma associata è quindi autorizzato ad agire in rappresentanza degli Enti convenzionati.

Art. 2

(Sede e Personale assegnato)

La sede definitiva del Servizio sarà presso il Comune di Giustino.

Il Servizio garantirà comunque un recapito presso l'altro Comune convenzionato, con cadenza ed orari stabiliti dai Sindaci nelle riunioni previste dal successivo art. 6, al fine di supportare l'attività degli organi comunali ed assicurare adeguata informazione, consulenza ed assistenza agli utenti.

Il Comune di Giustino si impegna a fornire il personale necessario, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, avvalendosi delle seguenti professionalità:

n. 2 Collaboratori tecnici – cat. C evoluto a tempo pieno.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio in argomento, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti interessati alla gestione in forma associata.

Si pattuisce che il rapporto organico sia posto in essere con il Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale sia instaurato nei confronti dei Comuni associati. Il rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dei comuni di appartenenza; il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

Art. 3

Individuazione e compiti del Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio sarà individuato di comune accordo dai Sindaci dei due Comuni convenzionati, che ne formalizzeranno la nomina con apposito decreto.

Al Responsabile del Servizio competono:

a) Le funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra gli enti aderenti alla convenzione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento della gestione associata.

b) La gestione di tutte le attività riguardanti il proprio ufficio attribuite dalla legge e dagli atti di programmazione e di indirizzo generale adottati da ciascun ente aderente.

c) Il coordinamento e l'organizzazione del lavoro del personale assegnato.

d) Le funzioni di impulso, finalizzate ad uniformare lo svolgimento delle attività.

Il personale coinvolto nello svolgimento delle attività associate è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione.

Art. 4

(Durata)

L'accordo avrà durata dal 01.05.2022 al 30.06.2023.

La presente convenzione è aperta a successive modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo, evidenziate dalle forme di consultazione di cui al successivo art. 6.

Art. 5

(Rapporti finanziari)

Il Comune capofila, di norma, procede, in accordo con il Comune convenzionato, a sostenere le spese necessarie per l'efficace esercizio associato del servizio.

Le spese ordinarie relative al pagamento delle retribuzioni e ai materiali di consumo utilizzati per l'espletamento delle attività del servizio tecnico saranno ripartite come

segue: 70% a carico del Comune di Giustino, 30% a carico del Comune di Massimeno.

Il Comune di Giustino provvede al pagamento delle retribuzioni del personale da esso dipendente.

Entro il 31 luglio 2023 si procederà al rendiconto delle spese ordinarie sostenute per lo svolgimento del servizio nel periodo di vigenza della presente convenzione (01.05.2022-30.06.2023), ripartite secondo le percentuali suddette. Il Comune di Massimeno provvederà ai pagamenti di sua competenza entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le spese per le trasferte svolte dai dipendenti saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Qualora le trasferte vengano svolte nell'interesse di entrambi i Comuni convenzionati le spese conseguenti verranno ripartite ai sensi del presente articolo 5, così come le spese di formazione/aggiornamento.

Art. 6

(Forme di consultazione)

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che, in accordo con il Segretario comunale, garantiranno il miglior funzionamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 7

(Risoluzione delle controversie)

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità della presente convenzione e che non possano essere risolte in via amministrativa si procederà in base alla normativa

vigente in materia di giurisdizione.

Per gli istituti non espressamente previsti nella presente convenzione si fa rimando

alle leggi ed agli accordi sindacali vigenti.

Art. 8

(Registrazione)

Ai fini fiscali, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tabella parte II allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e ss.mm..

L'atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e ss.mm.

Il presente atto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dell'art. 15 comma 2-bis L. 7-8-1990 n. 241 e s.m.i. La presente convenzione, trattandosi di un contratto in difetto di contestualità spazio-temporale, sarà registrata e assunta al Protocollo Generale dal Comune di Giustino (*data certa*) a far data dalla ricezione da parte del Comune medesimo del documento sottoscritto digitalmente dagli altri sottoscrittori ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. -----

Letto, accettato e sottoscritto. -----

Il Sindaco del Comune di Giustino (Daniele Maestranzi)

Il Sindaco del Comune di Massimeno (Norman Masè)



COMUNE DI MASSIMENO

prov. di Trento

8

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 21.04.2022 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO TRA I COMUNI DI GIUSTINO E MASSIMENO.

Vista la proposta di deliberazione, la documentazione di supporto ed istruttoria,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria dell'impegno di spesa.

Massimeno,

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

SI ESPRIME

⇒ IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2) PARERE

☒ FAVOREVOLE

☐ SFAVOREVOLE PER I SEGUENTI MOTIVI _____

Massimeno,



IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

⇒ IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA (Art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2) PARERE

☒ FAVOREVOLE

☐ SFAVOREVOLE PER I SEGUENTI MOTIVI _____

Massimeno, 15.04.2022



IL SEGRETARIO COMUNALE

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 di data 20/04/2022.

8

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Masé Norman



IL SEGRETARIO COMUNALE
Lochner dott.ssa Paola

Lochner

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione è in pubblicazione dal **26 aprile 2022** e per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente raggiungibile dal sito comunale www.comune.massimeno.tn.it;



Il Segretario Comunale
Lochner dott.ssa Paola

Lochner

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☒ Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2.

MASSIMENO, 26 aprile 2022



Il Segretario Comunale
Lochner dott.ssa Paola

Lochner

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi del 3° comma dell'art. 183 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2.

MASSIMENO, lì _____

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

MASSIMENO, lì _____

Il Segretario Comunale
